



COMUNE DI MARSALA

UFFICIO TECNICO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1-OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto riguarda tutti gli "Lavori di manutenzione straordinaria immobili Comunali - Palazzo Grignani"

2-IMPORTO -QUALIFICAZIONE E MODALITA' D'APPALTO

L'importo dell'appalto e le somme a disposizione dell'Amministrazione sono analiticamente riportate nel seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€	52.690,62
Costo della manodopera	20.949,19		
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (5% sui lavori)	2.269,76		
a detrarre	23.218,95	€	23.218,95
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	29.471,67
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Iva	11.591,94		
oneri discrica	1.000,00		
imprevisti	1.717,44		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	14.309,38		14.309,38
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	67.000,00

b) Per l'esecuzione dei lavori in oggetto è richiesta la qualificazione nelle categorie sotto elencate, previste dal DPR 207/2010 allegato A, e nei limiti di legge è consentito il subappalto:

CATEGORIA	IMPORTO	CATEGORIE -Generali Prevalenti -Generali -Specialistiche	Scorporabile SE >10% SE Imp.Totale > 150,000,00	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile	
					Fino al 30%	SE lavorazione tecnologica e >15% Intero Importo
OG2	52.690,62	Generale prevalente	-	SI	SI	

Inoltre è richiesto il possesso del requisito riconducibile alla classifica di seguito indicata

CLASSIFICHE DISTINTE PER IMPORTI			CATEGORIE OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE				
I	fino a euro	258.000	OG2				
II	fino a euro	516.000					
III	fino a euro	1.033.000					
III-bis	fino a euro	1.500.000					
IV	fino a euro	2.582.000					
IV-bis	fino a euro	3.500.000					
V	fino a euro	5.165.000					
VI	fino a euro	10.329.000					
VII	fino a euro	15.494.000					
VIII	oltre euro	15.494.000					

c) MODALITA' DELL'APPALTO - COSTI PER LA SICUREZZA

Per le procedure di affidamento si rimanda al bando di gara, mentre per quanto riguarda i **costi della sicurezza** indicati nel quadro economico di progetto si specifica che questi fanno riferimento alle misure di prevenzione e protezione che la ditta appaltatrice dovrà adottare per prevenire, eliminare e/o contenere i rischi presenti nel cantiere in oggetto e si distinguono nelle seguenti fattispecie.

- **Costi ordinari**, la cui aliquota è compresa nei prezzi unitari, sono determinati nell'elaborato progettuale di riferimento e verranno liquidati proporzionalmente ai lavori.
- **Costi speciali**, stante che l'appalto riguarda anche l'esecuzione di lavorazioni non prevedibili in fase di progettazione, sono stimati a corpo (materiali, Noli, attrezzature, Manodopera) in quanto le misure protettive da adottare sono indeterminabili. Questi costi verranno liquidati secondo le opere di messa in sicurezza effettivamente eseguiti dall'impresa.
- **Costi speciali Interferenti**, sono stimati secondo le valutazioni del progettista e sono indicati nell'elaborato progettuale di riferimento.

3 QUALITA' DEI MATERIALI D'IMPIEGO

I materiali e i componenti impiegati dovranno avere caratteristiche rispondenti a quelle indicate nell'elenco prezzi o nei prezziari di riferimento, dovranno essere di ottima qualità e potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, **verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione**, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, **imputano la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.**

Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

4-DIFETTI NELL'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

L'appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Quando il direttore dei lavori presume che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

5- PREZZIARI DI RIFERIMENTO - VARIANTI - NUOVI PREZZI - SPESE GENERALI COMPRESI NEL PREZZO

a) Prezziari

Per l'appalto in oggetto il prezziario di riferimento è il **PREZZIARIO REGIONE SICILIA ANNO 2013**.

I prezzi in esso contenuti possono essere applicati all'appalto in oggetto senza preventiva analisi, previa proposta della D.L. e autorizzazione del RUP.

b)-Varianti

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice dei contratti.

Il mancato rispetto del divieto sopra rappresentato, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del codice, sarà necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

L'appaltatore sarà obbligato ad eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

Per il mancato adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 164 del regolamento.

Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto d'obbligo, la perizia di variante o suppletiva sarà accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia sarà accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale saranno riportate le condizioni di accettazione.


Le variazioni saranno valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163.

Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante.

I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 del presente articolo e dell'articolo 163, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento



per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera **al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.**

c)- Nuovi prezzi

Tutte le lavorazioni non rientranti nel predetto prezziario verranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno valutati :

- desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 32, comma 1 del regolamento;
- raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, saranno soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice.

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

d)- Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

Sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

6- LAVORI IN ECONOMIA -

Parte dei lavori in oggetto rientrano nella fattispecie, prevista dall'art. 125 comma 6 , per la quale vi è l'esigenza di affidarli in economia in quanto necessari a fronteggiare eventi imprevedibili che interessano impianti e opere connesse appartenenti al patrimonio Comunale.

Per i lavori in economia previsti in progetto, che non danno luogo ad una valutazione a misura, saranno inseriti nella contabilità, per quanto riguarda i materiali , secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta.



Nel caso in cui i prezzi dei materiali necessari all'esecuzione dell'intervento non sono riportati nell'elenco prezzi di contratto si farà riferimento ai listini ufficiali vigenti alla data di formulazione dell'offerta dai quali verranno dedotti i prezzi di applicazione da assoggettare a ribasso d'asta.

Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili, **per come riportato nel prezzario regionale vigente**, e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Si potrà procedere a inserire in contabilità fatture d'acquisto o di prestazioni lavorative di fornitura con posa in opera, quietanzate, e incrementate del **25% per spese generali e utile d'impresa**.

7- PREZZO CHIUSO - COMPENSAZIONE PREZZI

a)- Prezzo chiuso

Per l'appalto in oggetto, **qualora la durata dei lavori è superiore ad anni uno**, si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle Infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

A pena di decadenza, l'appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale sopra richiamato.

b) - Compensazione prezzi

In deroga (art. 133 comma 4 - codice dei contratti) qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al **10 %** rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto del Ministero delle Infrastrutture, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il **10%** e nel limite delle risorse disponibili nel quadro economico.

La compensazione sarà determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il **10 %** al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto del Ministero delle Infrastrutture, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Detto Ministero, entro il 31 marzo di ogni anno, rileverà con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

A pena di decadenza, l'appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale.

Per le finalità della compensazione si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore **all'1% del totale dell'importo dei lavori**, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

8-DIMINUZIONE DEI LAVORI

La stazione appaltante potrà ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del regolamento, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.


L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione dovrà essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

9-OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE PREVISTI DAL D.LGS. 81-2008

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è obbligata a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni indicati nel D.Lgs - 81-2008 ed in particolare del piano di sicurezza e coordinamento (qualora presente) e del PSS.

E' obbligo dell'impresa appaltatrice adottare, fin dall'impianto del cantiere e durante il corso dei lavori, tutte le misure di tutela a favore dei lavoratori previsti **dall'art. 15- 95 -96-97 del D.Lgs 81/2008** e fornire al committente o al responsabile dei lavori, oppure allegare al POS, prima dell'inizio dei lavori, quanto di seguito riportato:

Geom. Leonardo Di Girolamo - Settore LL.PP. Comune di Marsala



- Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisorie alle disposizioni di cui al superiore decreto legislativo ,
- Documentazione comprovante la verifica periodica sulle attrezzature indicate all'allegato VII D.Lgs 81-2008
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- Lettera di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora ,
- Lettera di incarico al personale addetto all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, all'evacuazione, al primo soccorso e alla gestione dell'emergenza,
- Lettera di nomina del medico competente quando necessario
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal superiore decreto legislativo
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/08.
- **Copia denuncia inizio lavori con posizione INPS – INAIL – CETIMA**
- **Copia del PSS, in assenza del PSC, e del POS.**

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3 , del D.Lgs 81-2008.

Qualora il personale impiegato in cantiere non risulti idoneo per l'attività richiesta o commetta gravi errori sia sui lavori che nel comportamento nell'ambito del luogo di lavoro , a richiesta della D.L. ,dovrà essere sostituito con immediatezza.

Il personale impiegato nello svolgimento dei lavori richiesti dovrà essere idoneo alla mansione specifica per la quale viene impiegato.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa .

NB: La ditta è obbligata a tenere in cantiere e a disposizione dei preposti al controllo, la documentazione prevista dalla legge .

10-SUBAPPALTO – AFFIDAMENTO A COTTIMO

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori che gli verranno richiesti nei termini e con le modalità specificate nel presente capitolato .

La percentuale di lavori della categoria prevalente **subappaltabile o che può essere affidata a cottimo**, da parte dell'esecutore, è stabilita **nella misura del 30%** dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

Il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie appresso specificate e l'esecutore in possesso degli stessi requisiti, possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p).

L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2 e 8, del codice. Il termine previsto dall'articolo 118, comma 8, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. Per tutti i sub contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'esecutore è tenuto a presentare preventivamente alla stazione appaltante la comunicazione di cui all'articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del codice.

L'affidamento dei lavori ,da parte dei consorzi fra società cooperative o fra imprenditori individuali, ai propri consorziati **non costituisce subappalto**. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2, numero 4, e comma 5 del codice.

Il cottimo di cui all'articolo 118 del codice consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui all'articolo 118, comma 3, del codice, qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

11- NOLO DI MEZZI E IMPIEGO DI PERSONALE IN CANTIERE

Geom. Leonardo Di Girolamo - Settore LL.PP. Comune di Marsala



a) Noli

Sono vietati i noli a caldo senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante

Qualora la ditta intende avvalersi di macchinari e mezzi noleggiati a freddo dovrà procedere secondo il disposto degli art. 72-73 del DLgs 81-08.

L'impiego di macchinari e mezzi non conformi, all'insaputa della D.L., e diversi da quelli indicati di possedere (comunicati con nota scritta o indicati in sede di gara), scagiona quest'ultima o il coordinatore per la sicurezza, qualora nominato, per gli infortuni ad essi collegati.

b) Manodopera

Le unità lavorative che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori devono essere in forza alla ditta appaltatrice e inseriti nei registri presenti in cantiere nella stessa giornata dell'utilizzo.

Inoltre le superiori unità lavorative dovranno essere formate e informate e impiegate secondo la mansione di assegnata e per la quale sono risultati idonei.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere dovrà essere assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

12-APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI AI LAVORATORI

L'appaltatore dovrà osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

L'amministrazione dispone il pagamento a valore sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

13-ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

Per il presente appalto si applica il divieto di anticipazione del prezzo (art.140 comma 1 regolamento).

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i **quarantacinque giorni** a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194 del regolamento.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i **trenta giorni** a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i **novanta giorni** dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'**articolo 141, comma 9, del codice**.

Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto qualora il credito maturato, al netto del ribasso d'asta, sia \geq a **20.000,00 Euro** oppure **ad ogni QUADRIMESTRE** qualunque sia il credito maturato, previa redazione, da parte della D.L., dello stato d'avanzamento lavori.

Tutti i pagamenti saranno effettuati previa acquisizione, da parte della Stazione appaltante, del Documento Unico di Regolarità Contributiva, compreso quello di eventuali ditte subappaltatrici e/o associate, rilasciato dagli organismi preposti, e riferito allo stato d'avanzamento dei lavori.

Tale certificazione dovrà essere acquisita anche nei casi previsti dall'art.6 comma 4 del regolamento (tempo maggiore di 180 gg fra contratto e sal e fra due sal).

La mancata o negativa certificazione di regolarità contributiva preclude ogni forma di pagamento in favore dell'impresa assuntrice dei lavori e qualora pervenga una doppia e consecutiva negativa certificazione verrà proposta al RUP la risoluzione del contratto.

14)- TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA - DURC



a)- Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

b)- Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'[articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice](#), impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera b\)](#), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli [articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice](#).

I pagamenti, di cui sopra, eseguiti dalla stazione appaltante, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

c) Documento unico di regolarità contributiva

Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'[articolo 135, comma 1, del codice](#), la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'[articolo 118, comma 8, del codice](#), dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'[articolo 8](#).

15- CAUZIONE DEFINITIVA - GARANZIE - COPERTURE ASSICURATIVE PER RESPONSABILITA' CIVILE - SVINCOLO CAUZIONE

a) Cauzione definitiva

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria di cui sopra, prevista con le modalità di cui all'[articolo 75, comma 3](#), deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.


La predetta garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia sui lavori di contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'[articolo 75](#) del codice dei contratti da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.



La garanzia coprirà gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui sopra almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

b) Responsabilità civile e danni in corso d'esecuzione

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il bando di gara prevede che l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all'importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. (Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 % della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro).

IMPORTI DA ASSICURARE

- Per distruzione di impianti o opere, anche presistenti, che si possono verificare in corso d'opera € 200.000,00
- Per responsabilità civile verso terzi >= 5% € 500.000,00

Importo di contratto

€

c) indennità decennale

Per i lavori di cui all'articolo 129, comma 2, del codice, l'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

L'appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui all'art. 129 comma 2 del codice, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.

d) Garanzia rata di saldo

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo dovrà garantire l'importo residuo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del codice (dopo due anni).

e) Copertura assicurativa progettista

Nel caso di progettazione affidata a dipendente interno alla P.A., la stazione appaltante dovrà provvedere, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti.

L'importo da garantire non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

16-VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

17-DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

La durata giornaliera dei lavori è stabilita dai CCNL di riferimento.

Per particolari esigenze di urgenza possono essere richiesti ed effettuati interventi lavorativi, feriali o festivi, oltre il normale orario di lavoro e/o in orari notturni senza alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

18-SOSPENSIONE - RIPRESA - PROROGA DEI LAVORI

a) SOSPENSIONE

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Il responsabile del procedimento potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del regolamento. (Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici).

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compilerà il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dovrà disporre l'effettuazione di visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

b) RIPRESA LAVORI

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena saranno cessate le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indicherà il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgeranno, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori saranno iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non interverrà alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procederà a norma dell'articolo 190 del regolamento.

Quando la sospensione supererà il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dovrà avvisare l'Autorità.

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permarrà per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del codice; nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d), del codice, la sospensione sarà ammessa solo quando dipenderà da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo dovrà essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 7, si applicheranno i commi 1, 2 e 5; essa determinerà altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40.

c) PROROGA

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato potrà richiederne la proroga.

La richiesta di proroga dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 10. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga sarà resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

19-TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ULTIMAZIONE

L'appaltatore dovrà ultimare i lavori nel termine di ~~ANNI UNO~~ ^{MESE 3 (TAC)} decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dell'articolo 154, dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, sarà comunicata dall'appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Il direttore dei lavori effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

20-PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel presente appalto non è previsto né dovuto il "premio di accelerazione" nel caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine assegnato.

21-PENALI

1. Nei casi di interventi urgenti, anche notturni, la ditta dovrà provvedere immediatamente ad iniziare le lavorazioni entro **entro un'ora** dalla richiesta d'intervento, effettuata a mezzo fax o tramite telefono.

Per ogni **mancato o ritardato intervento**, secondo i tempi sopra indicati, o per ritardata ultimazione dei lavori verrà la **penale dello 0,6 x mille dell'importo netto di contratto o perizia** (min 0,3- max 1 per mille- art. 145 reg.).

Inoltre per ogni ritardata verifica e/o annotazione della stessa nel registro delle verifiche, secondo la tempistica indicata **all'art.3**, verrà applicata la penale di **100,00 €**.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

22-SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

23- CONTO FINALE - COLLAUDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

a) Conto finale dei lavori

Il direttore dei lavori compilerà il conto finale entro tre mesi e provvederà a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

b) Certificato di regolare esecuzione

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'**articolo 141, comma 3, del codice**, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal D.L. non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'**articolo 229** e dovrà essere confermato dal Responsabile del Procedimento.

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli **articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235**.

Per i lavori soggetti a collaudo il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge e dell'articolo 101 del regolamento.

Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le



Il direttore dei lavori effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

20-PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel presente appalto non è previsto né dovuto il "premio di accelerazione" nel caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine assegnato.

21-PENALI

1. Nei casi di interventi urgenti, anche notturni, la ditta dovrà provvedere immediatamente ad iniziare le lavorazioni entro **entro un'ora** dalla richiesta d'intervento, effettuata a mezzo fax o tramite telefono.

Per ogni **mancato o ritardato intervento**, secondo i tempi sopra indicati, o per ritardata ultimazione dei lavori verrà la **penale dello 0,6 x mille dell'importo netto di contratto o perizia** (min 0,3- max 1 per mille- art. 145 reg.).

Inoltre per ogni ritardata verifica e/o annotazione della stessa nel registro delle verifiche, secondo la tempistica indicata **all'art.3**, verrà applicata la penale di **100,00 €**.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

22-SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

23- CONTO FINALE - COLLAUDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

a) Conto finale dei lavori

Il direttore dei lavori compilerà il conto finale entro tre mesi e provvederà a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

b) Certificato di regolare esecuzione

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'**articolo 141, comma 3, del codice**, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal D.L. non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'**articolo 229** e dovrà essere confermato del Responsabile del Procedimento.

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli **articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235**.

Per i lavori soggetti a collaudo il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge e dell'articolo 101 del regolamento.

Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le



ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Nel caso in cui il soggetto preposto al collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informerà la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'[articolo 225](#) del reg..

24-CONTROVERSIE

In caso di controversie tra appaltatore e stazione appaltante la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo 241 del codice dei contratti .

25-DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà domiciliarsi nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, dovrà eleggere domicilio presso gli uffici Comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

NB: Per tutte le condizioni che regolamentano l'appalto non espressamente esplicitate nel presente elaborato si rimanda al Capitolato Generale che è da intendersi parte integrante del contratto.

Marsala

IL PROGETTISTA
Geom. Leonardo DI Girolamo

